

DETERMINA N° 157 DEL 27/03/2024

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

SERVIZIO SIA AMMINISTRATIVO

Oggetto: MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RINNOVO LICENZA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MERAK MAIL SERVER PER L'UNIONE COMUNI DEL SORBARA ED I COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 SMI, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AITEC S.R.L..

Il Responsabile dell'Area

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4, 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi approvato con delibera dell'Unione Comuni del Sorbara n. 9 del 26/01/2024;

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione comuni del Sorbara del Servizio appalti per forniture di beni e servizi, n. di Repertorio 180 del 05/10/2009 approvata con deliberazioni dei Consigli comunali rispettivamente del Comune di Bastiglia n. 61 del 28/09/2009, del Comune di Bomporto n. 68 del 02/10/2009, del Comune di Nonantola n. 102 del 01/10/2009, del Comune di Ravarino n. 55 del 28/09/2009 e dell'Unione comuni del Sorbara n. 25 del 05/10/2009;

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione comuni del Sorbara del Servizio appalti per l'aggiudicazione di lavori e opere pubbliche, n. di Repertorio 179 del 05/10/2009, approvata con deliberazioni dei Consigli comunali rispettivamente del Comune di Bastiglia n. 62 del 28/09/2009, del Comune di Bomporto n. 67 del 02/10/2009, del Comune di Nonantola n. 101 del 01/10/2009, del Comune di Ravarino n. 54 del 28/09/2009 e dell'Unione comuni del Sorbara n. 24 del 05/10/2009;

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione comuni del Sorbara del Servizio informatico, n. di Repertorio 181 del 05/10/2009, approvata con deliberazioni dei Consigli comunali rispettivamente del Comune di Bastiglia n. 63 del 28/09/2009, del Comune di Bomporto n. 69 del

02/10/2009, del Comune di Nonantola n. 103 del 01/10/2009, del Comune di Ravarino n. 56 del 28/09/2009 e dell'Unione comuni del Sorbara n. 26 del 05/10/2009;

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara delle funzioni relative alla gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione da parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, sottoscritta con protocollo n° 9401 del 14/09/2017, approvata dai Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 68 del 12/09/2017 e n. 46 dell'11/09/2017 e dall'Unione Comuni del Sorbara con deliberazione consiliare n. 10 del 13/09/2017;

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Comuni del Sorbara prot. n. 22369 del 07/10/2022 che nomina il dott. Stefano Sola Responsabile dell'Area Organizzazione ed Affari generali dell'Unione Comuni del Sorbara e dei relativi servizi, dal 08/10/2022 fino alla naturale scadenza del mandato dei Sindaci dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione Comuni del Sorbara prot. n. 22371 del 07/10/2022, che nomina in qualità di Direttore Operativo dell'Unione Comuni del Sorbara il dott. Stefano Sola dal 08/10/2022 fino alla naturale scadenza del mandato dei Sindaci dell'Unione;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Unione n. 29 in data 11/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024-2026;
- Consiglio Unione n. 32 in data 27/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
- Giunta Unione n. 5 in data 24/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Richiamato l'art. 1 comma 1bis della legge n° 241 del 07/08/1990 smi: “...*La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente...*”;

Richiamato l'art. 12 comma 1 lettera a del decreto legislativo n° 36 del 31/03/2023 smi: “... *a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;...*”;

Richiamato l'allegato I.1 articolo 3 comma 1 lettera d del decreto legislativo n° 36 del 31/03/2023 smi: “... *d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;...*”;

Rilevato che tra le funzioni assegnate al Servizio Informatico Associato, risulta esservi l'assistenza, la manutenzione e la gestione dei servizi di supporto tecnico sui programmi e le licenze in uso presso gli Enti convenzionati, per il regolare e puntuale svolgimento delle attività istituzionali;

Preso atto che presso l'Unione Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino è in uso un server di posta elettronica basato sul software Merak Mail Server per 500 utenti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla manutenzione annuale e il rinnovo delle licenze Merak Mail Server per 500 utenti con scadenza 16/05/2024, al fine di mantenere sempre aggiornato il software in questione, garantendo la sicurezza e la funzionalità, per non pregiudicare le attività

istituzionali dell'Unione dei Comuni del Sorbara e dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino;

Considerato che si rende necessario rinnovare il canone di manutenzione annuale del servizio Merak Mail server per garantire il corretto funzionamento delle diverse licenze e non pregiudicare le attività istituzionali dei vari uffici utilizzatori;

Dato atto che l'operatore economico AITEC s.r.l.:

- offre il servizio e lo stesso risulta idoneo e in linea con le necessità dell'Ente,
- è l'unica ditta che può fornire il rinnovo delle licenze Merak Mail Server per 500 utenti, al prezzo più basso, con le caratteristiche tecniche richieste per il rinnovo della manutenzione dalle licenze in uso presso l'Unione Comuni del Sorbara (Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) e quindi applicabili all'urgenza di rinnovo;
- si è reso disponibile ad effettuare tale servizio di rinnovo in tempi brevi ed ad un prezzo congruo;
- ha già eseguito dei servizi per l'Unione Comuni del Sorbara, offrendo prodotti e servizi che rispondono alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare e che ha eseguito le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto dei termini e costi pattuiti;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopraesposte, procedere all'acquisto del rinnovo del canone di manutenzione annuale Merak Mail server per l'Unione comuni del Sorbara ed i comuni ad essa afferenti, con la ditta Aitec s.r.l. con sede Viale Mazzini n. 8 - 41058 Vignola (MO), P.I. E C.F. 02328230368;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, ed in particolare gli articoli: Art. 1. (Principio del risultato) Art. 2. (Principio della fiducia) Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023/Codice dei contratti Pubblici smi;

Dato atto che in riferimento al servizio in oggetto è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del del D.Lgs. 36/2023, e dei luoghi in cui viene effettuata la prestazione;

Ricordato che l'art. 1 commi da 512 a 520 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità) contiene una molteplicità di disposizioni tendenti ad incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, al fine di conseguire specifici obiettivi di risparmio, nonché l'ottimizzazione e la razionalizzazione del settore, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall'ISTAT debbano approvvigionarsi tramite Consip o i soggetti aggregatori;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 168 del 12/07/2004, convertito nella Legge 191 del 30/07/2004, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di utilizzare le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 448/1999, da Consip Spa, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli in oggetto dell'approvvigionamento di cui sopra;

Vista altresì, la L.R. 24/05/2004, con la quale è stata costituita Intercent-ER Regionale per l'acquisto di beni e servizi avente il compito, attraverso l'aggregazione della domanda, di avviare un progetto per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure d'acquisto di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti del territorio regionale;

Precisato che l'art. 21 della L.R. sopra citata dispone la facoltà per gli Enti Locali di aderire alle convenzioni dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;

Riscontrato che in data 14/03/2024 è stato verificato:

- non sono attive convenzioni, sulla piattaforma “Acquisti in rete PA/Consip”, di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili a quella oggetto del presente affidamento,
- non sono attive convenzioni “Intercent - ER”, di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili a quella oggetto del presente affidamento;

Visti:

- l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 smi, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 143.000,00;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 smi, in materia di “Amministrazione trasparente”;

Considerato che:

- per tipologia ed importo del servizio sopra descritto trova applicazione l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 smi che dispone per appalti di valore inferiore a 143.000,00 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l’art. 48 comma 3 D.Lgs. 36/2023 smi che afferma l’obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- per adempiere all’obbligo di utilizzo del mercato elettronico di cui all’art. 1, comma 450 della L. 296/06 (L.F. 2007), sopra citato, l’amministrazione dell’Ente deve pertanto fare ricorso alla piattaforma degli acquisti per le pubbliche Amministrazioni messa a disposizione da CONSIP - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione - MEPA o Intercent-ER qualora non disponibile sullo stesso;

Dato atto che:

- l’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 smi ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento,
- l’art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 smi, e del richiamato Allegato I.4, l’imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00,
- ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 smi, in relazione all’esigua rilevanza economica dell’affidamento, alle corrette modalità di adempimento delle prestazioni e alla comprovata solidità dell’operatore economico non si richiede la cauzione definitiva;
- la tipologia di servizio non rientra nell’ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Valutato che per gli affidamenti di beni e servizi inferiori a € 143.000,00, l'art. 50 comma 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 smi prevede l'affidamento diretto anche senza consultazione di più preventivi e che secondo quanto indicato dall'art. 49 comma 4 del medesimo decreto, si è provveduto alla seguente analisi:

- **STRUTTURA DEL MERCATO/EFFETTIVA ASSENZA DI ALTERNATIVE:** l'acquisto in parola è relativo al servizio server di posta elettronica basato sul software Merak Mail Server; servizio che potrebbe essere attivato anche da altri operatori economici, ma a fronte dell'acquisto di un nuovo e differente programma gestionale, con le conseguenti implicazioni di attività formativa per gli operativi del Servizio. Circostanze queste che determinerebbero un aumento dei costi diretti ed indiretti in capo all'Ente, oltre che una sottrazione di tempo e lavoro al personale;
- **ACCURATA ESECUZIONE:** l'operatore economico Aitec srl offre un servizio completo comprensivo di manutenzione, è in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale ed ha già fornito il servizio in parola con accurata esecuzione;

Preso atto della comunicazione pervenuta per le vie brevi in data 13/03/2024, con la quale la ditta comunicava la disponibilità sul MEPA del codice prodotto **MANMER**, alle relative condizioni economiche di 1.075,00 euro iva esclusa;

Dato atto che è attivo sul mercato elettronico di Consip il Bando “Software Licenze software-Mepa Beni ” per l’abilitazione di fornitori di beni e servizi;

Dato Atto:

- che l'offerta presentata afferisce al servizio di cui si necessita ed oggetto del presente atto;
- che l'importo complessivo del servizio è inferiore ad euro 143.000,00;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 143.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto;
- che ragioni di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, inducono ad optare per predetta procedura,
- che, nel caso di specie l'affidamento diretto risulta conveniente per l'amministrazione in riferimento ai principi di economicità e proporzionalità, al fine di mantenere un giusto equilibrio tra il valore dell'appalto ed i costi ed i tempi delle normali procedure di gara;
- l'acquisto di nuovi programmi con un nuovo gestore, diverso da attuale, comporterebbe l'impiego di maggiori costi e tempi per le Amministrazioni, oltre che problematiche di conflittualità fra le diverse abilitazioni informatiche, con il rischio di conseguente perdita di efficienza dei relativi processi gestionali;
- l'importanza strategica del servizio da affidare, per non pregiudicare le attività istituzionali dei vari uffici dell'Unione Comuni del Sorbara, è opportuno affidare il servizio ad unico operatore economico;

Ritenuto pertanto necessario procedere tramite ordine diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione inviato alla ditta, per il servizio sopra descritto, per un importo complessivo di € 1.075,00 Iva esclusa;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- il fine del contratto è individuato nel mantenere sempre aggiornato il software del server di posta elettronica degli enti del Subambito dell'Unione Comuni del Sorbara;
- il contratto ha ad oggetto il rinnovo del canone di manutenzione annuale Merak mail serve per 500 utenti per l'Unione dei Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino;
- l'importo complessivo della fornitura da acquisire è inferiore ad euro 143.000,00 e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 143.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto e pertanto la scelta del contraente sarà effettuata tramite Ordine Diretto di acquisto

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

- il contratto verrà stipulato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto pertanto necessario procedere tramite ordine diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione inviato alla ditta, per il servizio sopra descritto, per un importo complessivo di € 1.075,00 Iva esclusa;

Visto l'articolo 22 "Controllo dei requisiti" del Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi approvato con delibera dell'Unione Comuni del Sorbara n. 9 del 26/01/2024;

Dato atto che, in forza del Regolamento suddetto, l'operatore economico ha fatto pervenire il Modello di Autodichiarazione assunto con protocollo nr. 7941 del 21/03/2024 attestante il possesso dei requisiti generali e tecnico economici previsti per l'affidamento del contratto. Requisiti generali che saranno verificati previa estrazione a campione, come disciplinato dall'articolo 22 del citato Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del novellato Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante l'Unione Comuni del Sorbara, ha preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;

Vista la Legge n. 136/2010 smi Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice **CIG B0D5BFD521** ;

Dato atto:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, il rinnovo e il servizio di manutenzione annuale della licenza Merak Mail Server per 500 utenti, in uso presso l'Unione dei Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino, alla ditta Aitec s.r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 143.000,00, per l'importo complessivo di € 1.075,00 iva esclusa;
2. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" e s.m.i.;
3. di impegnare l'importo di euro 1.311,50 iva inclusa a favore della ditta Aitec s.r.l. con sede legale in Viale Mazzini n. 8 – 41058 Vignola (MO) P.I./C.F. 02328230368, con imputazione al capitolo 1088-112 "GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI

INFORMATICHE SPECIFICHE", PDC 1.03.02.19.001, dell'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024-2026, dove è prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2024;

4. che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
 - il fine del contratto è individuato nel mantenere sempre aggiornato il software del server di posta elettronica degli enti del Subambito dell'Unione Comuni del Sorbara;
 - il contratto ha ad oggetto il rinnovo del canone di manutenzione annuale Merak mail serve per 500 utenti per l'Unione dei Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino;
 - l'importo complessivo della fornitura da acquisire è inferiore ad euro 143.000,00 e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 143.000,00 è possibile ricorrere alla procedura di affidamento diretto e pertanto la scelta del contraente sarà effettuata tramite Ordine Diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
 - il contratto verrà stipulato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
5. di dare atto inoltre che l'obbligazione giuridica sarà perfezionata ed il contratto sarà concluso con la compilazione dell'Ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente da parte del Responsabile dell'Area Organizzazione ed Affari generali dell'Unione Comuni del Sorbara, inviato al Fornitore attraverso la piattaforma "Acquisti in Rete PA", ad avvenuta esecutività del presente atto.

**Il Responsabile dell'Area
SOLA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente**